

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

14° Anno n. C 12

9 febbraio 1971

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Interrogazione scritta n. 288/70 dell'on. Lulling al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto: Fissazione dei prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli 1

Interrogazione scritta n. 298/70 dell'on. Califice al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto: Organizzazione interna dei lavori del Consiglio 2

Interrogazione scritta n. 333/70 dell'on. Schwörer al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto: Armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti la raccolta e lo smaltimento senza effetti nocivi degli oli sfruttati 3

Interrogazione scritta n. 338/70 dell'on. Cousté alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Preferenze concesse dalla Comunità per vari prodotti provenienti dai paesi mediterranei 4

Interrogazione scritta n. 355/70 dell'on. Cousté al Consiglio delle Comunità europee

Oggetto: Informazione della gioventù 7

Interrogazione scritta n. 359/70 dell'on. Hougardy alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Frodi finanziarie nella Comunità 8

Interrogazione scritta n. 367/70 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Applicazione delle decisioni adottate al Congresso dell'unione postale universale di Tokio 9

Interrogazione scritta n. 378/70 dell'on. Seefeld alla Commissione delle Comunità europee

Oggetto: Introduzione di una patente di guida uniforme 9

Sommario (seguito)

Interrogazione scritta n. 379/70 dell'on. Seefeld alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto : Le cosiddette « clausole per gli stranieri » negli statuti delle associazioni sportive	10
Interrogazione scritta n. 380/70 dell'on. Vredeling alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto : Simbolo di una moneta europea	11
Interrogazione scritta n. 408/70 dell'on. Adams alla Commissione delle Comunità europee	
Oggetto : Ostacoli alle esportazioni tedesche in Italia	12
Consiglio e Commissione	
Missioni di paesi terzi (Indonesia, Canada, Algeria e Tunisia)	13
II Atti preparatori	
.	
III Informazioni	
Commissione	
Atto aggiuntivo alla gara n. 931	14

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 288/70

dell'on. Lulling

al Consiglio delle Comunità europee

(25 settembre 1970)

Oggetto : Fissazione dei prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli

Nella sua risoluzione approvata il 9 luglio 1970 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo ha respinto la proposta relativa a un regolamento che fissa i prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli dato che tali prezzi venivano fissati per un solo paese membro, l'Italia, ma soprattutto in quanto i costi di trasformazione, presi in considerazione per il calcolo dei prezzi d'intervento derivati per certe varietà di tabacco in colli, sembravano valutati con eccessiva larghezza rispetto alle spese normalmente sostenute. Si consideri, ad esempio, che per la varietà Xanti-Yaka, il prezzo d'intervento derivato proposto era di 3,054 u.c. per kg, mentre lo stesso tabacco in

provenienza dalla Grecia viene fornito franco Anversa ad un prezzo da 1,60 a 1,80 dollari.

Malgrado il parere contrario del Parlamento europeo, il Consiglio, nella sua sessione del 20 e 21 luglio 1970, ha stabilito dei prezzi d'intervento derivati per il tabacco in colli che sono perfino superiori a quelli proposti dalla Commissione, ad esempio 3,082 u.c. per lo Xanti-Yaka.

Può indicare il Consiglio le ragioni che lo hanno indotto a non seguire il parere del Parlamento europeo e può esso giustificare il livello dei prezzi stabiliti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 727/70 del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽²⁾ ?

⁽¹⁾ GU n. C 101 del 4.8.1970, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 1.

Risposta

(26 gennaio 1971)

I prezzi di intervento derivati e la qualità di riferimento per il tabacco in colli, applicabili al raccolto 1970, sono stati adottati dal Consiglio il 20 luglio 1970 sulla base della proposta della Commissione e in applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70. Il Consiglio è giunto a tale adozione dopo aver preso conoscenza del parere del Parlamento europeo, al quale non ha tuttavia ritenuto di potersi associare nel caso presente, data la necessità di fissare immediatamente tali prezzi al fine di consentire lo smercio del tabacco.

Esso ha dovuto infatti far fronte in tale occasione alla necessità di tener conto, come aveva convenuto all'atto dell'adozione del regolamento di base, dei fattori che hanno un'incidenza sui prezzi e sui redditi dei produttori nella Comunità per il primo anno, considerato come una transizione tra sistemi nazionali e l'organizzazione comune e, d'altro canto, della mancanza momentanea, connessa con l'urgenza di una decisione, di una definizione della nozione « delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento installate nella Comunità e ben gestite » (art. 6, par. 2).

In merito a questo punto, la Commissione ha proceduto per tale campagna ad una valutazione forfettaria delle spese di dette imprese sulla base dei prezzi d'acquisto fino ad ora concessi dall'Organizzazione nazionale di mercato.

Durante le discussioni in sede di Consiglio è emerso che la proposta originaria della Commissione non teneva sufficientemente conto di alcuni aumenti dei

costi di produzione negli ultimi anni e che erano dovuti essenzialmente, in particolare in Italia, ad un forte aumento dei salari.

La Commissione ha modificato, nel corso della seduta, la proposta di aumentare i prezzi italiani del 9 % portando questa percentuale al 10 % ed il Consiglio ha deciso in questo senso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 298/70

dell'on. Califice

al Consiglio delle Comunità europee

(2 ottobre 1970)

Oggetto: Organizzazione interna dei lavori del Consiglio

1. Il Consiglio è sovraccarico di lavoro a causa della molteplicità dei regolamenti e delle altre decisioni. Esso incarica il Comitato dei rappresentanti permanenti di un primo esame. Se sono ben informato, le questioni sulle quali si raggiunge l'unanimità vengono definite « Questioni A » e sono oggetto di un esame rapido e praticamente senza discussione da parte del Consiglio. È esatto questo ?

2. Attualmente, il Comitato dei rappresentanti permanenti è molto impegnato a causa dei lavori richiesti dai negoziati con i 4 paesi candidati.

È esatto che il Comitato ha delegato l'esame di talune questioni a gruppi di lavoro specializzati ? In caso affermativo, quali sono questi gruppi di lavoro ? Da chi sono composti ? Qual è la partecipazione della Commissione ?

3. Il Consiglio non ritiene che il carattere politico delle decisioni da prendere rischia di essere « tecnocratizzato » con questo metodo di lavoro ?

Risposta

(26 gennaio 1971)

Conformemente all'articolo 4 del trattato di fusione, i lavori del Consiglio sono preparati da un comitato composto dei rappresentanti permanenti degli Stati membri. Quest'ultimo, senza per questo delegare le sue attribuzioni, si è sempre fatto assistere da gruppi specializzati, composti di esperti dei vari Stati membri, quali il gruppo affari generali, il comitato associazione paesi terzi, il comitato del bilancio, il gruppo CEECA, il gruppo energia, il gruppo SAMA, il gruppo problemi atomici, il gruppo problemi commerciali, il gruppo problemi economici, il gruppo problemi finanziari, il gruppo problemi sociali, il gruppo statuto, il gruppo trasporti.

Nel settore agricolo i lavori del Consiglio sono preparati anche dal comitato speciale agricoltura, assistito da vari gruppi di lavoro.

I rappresentanti della Commissione partecipano a tutti i suddetti lavori.

Tale procedura permette al comitato dei rappresentanti permanenti di assolvere tutti i suoi compiti ed anche quelli inerenti ai negoziati di adesione. Quando esiste un accordo unanime in seno al comitato dei rappresentanti permanenti tra tutte le delegazioni e la Commissione, non è necessario, nella maggior parte dei casi, che il punto sia nuovamente trattato nei particolari dai ministri, benché la decisione spetti in ultima analisi ad essi.

Il Consiglio può allora adottare l'atto in discussione tra i punti « A » dell'ordine del giorno, che sono oggetto di un voto globale senza dibattito. Se un membro del Consiglio o la Commissione lo richiede,

un punto « A » è oggetto di un dibattito del Consiglio, che ha luogo in linea di massima nella sessione successiva.

L'onorevole parlamentare può pertanto constatare che tutte le decisioni del Consiglio sono sempre esaminate ed adottate da quest'ultimo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 333/70

dell'on. Schwörer

al Consiglio delle Comunità europee

(30 ottobre 1970)

Oggetto : Armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti la raccolta e lo smaltimento senza effetti nocivi degli oli sfruttati

1. Quando procederà il Consiglio delle Comunità europee all'organizzazione, già preannunciata nel 1964, delle disposizioni nazionali concernenti la raccolta e lo smaltimento senza effetti nocivi degli oli sfruttati ?
2. Condivide il Consiglio il parere secondo cui una regolamentazione europea in materia ha carattere d'urgenza anche ai fini della protezione dell'ambiente ?
3. È a conoscenza il Consiglio che in alcuni Stati non esistono ancora regolamentazioni atte a garantire che l'eliminazione degli oli sfruttati avvenga senza danno per il patrimonio naturale e che in altri Stati le disposizioni prese contemplano la concessione di agevolazioni fiscali in contrasto con i trattati di Roma ?

Risposta

(26 gennaio 1971)

Il Consiglio si rende perfettamente conto dell'importanza dei problemi di protezione dell'ambiente. Esso ha preso atto con grande interesse delle discussioni che si sono svolte in merito a questi problemi in sede di Parlamento europeo ed in particolare nel corso della seduta del 19 novembre 1970, discussioni che hanno condotto all'adozione da parte del Parlamento europeo di una risoluzione della quale il Consiglio ha preso conoscenza ⁽¹⁾.

Il Consiglio è d'altronde informato del fatto che la Commissione delle Comunità europee intende fra breve formulare una politica d'insieme per la protezione dell'ambiente e presentargli in seguito proposte concrete.

Il Consiglio non è ancora in grado attualmente di fornire altre informazioni sull'argomento evocato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. C 143 del 3.12.1970, pag. 30.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 338/70**dell'on. Cousté****alla Commissione delle Comunità europee***(5 novembre 1970)*

Oggetto : Preferenze concesse dalla Comunità per vari prodotti provenienti dai paesi mediterranei

La Commissione non potrebbe presentare una sintesi comparativa — possibilmente sotto forma di tabella — delle preferenze finora concesse dalla Comunità tanto agli Stati ad essa associati mediante « accordi », come la Grecia e la Turchia, quanto ai paesi mediterranei con i quali ha concluso accordi commerciali, per vari prodotti, e specialmente gli agrumi, l'olio d'oliva, le nocciole, le uve secche, ecc. ?

Risposta*(27 gennaio 1971)*

Si rimettono all'onorevole parlamentare due tabelle con una sintesi comparativa delle preferenze concesse dalla Comunità ai paesi del Mediterraneo con i quali sono stati conclusi accordi d'associazione o preferenziali.

Le tabelle hanno forma schematica e, per quanto riguarda il settore agricolo, si riferiscono unicamente ai prodotti più importanti che hanno costituito oggetto di concessioni.

Occorre tuttavia rilevare l'impossibilità di interpretare le tabelle medesime senza un commento molto particolareggiato che fornisca, per ciascun dato, spiegazioni relative agli obiettivi degli accordi, alle particolari condizioni del paese o dei paesi interessati, alle caratteristiche specifiche di taluni prodotti, di taluni paesi, o anche di taluni periodi di produzione. Si tratterebbe, in sostanza, di una completa analisi degli accordi, nel loro contesto non soltanto economico e politico, ma anche cronologico e geografico. Uno studio così vasto oltrepassa il quadro normale di una risposta ad un'interrogazione scritta.

I. Settore industriale ⁽¹⁾

	Grecia	Turchia ⁽²⁾	Marocco/ Tunisia	Spagna	Israele
a) Tasso di riduzione dei dazi della TDC (regime generale)	100 %	100 %	100 % ⁽³⁾	60 % ⁽⁴⁾ (con possibilità del 70 % al 1° 1. 1974) per tutti i prodotti	50 % ⁽⁴⁾ per tutti i prodotti
b) Prodotti con tasso di riduzione minore (regime speciale)	—	— Tappeti ottenuti meccanicamente (58.01 A) = 25 % — Filati di cotone (55.05) e altri tessuti di cotone (55.09) fuori contingente = 25 % — Taluni prodotti agricoli trasformati contemplati dall'articolo 14 dell'allegato 6 del protocollo addizionale = 75 % dell'elemento fisso	—	Prodotti contemplati dall'articolo 5 dell'allegato I dell'Accordo = 40 %	Prodotti contemplati dall'articolo 2 dell'allegato I dell'Accordo = 28 % — 34 %
c) Prodotti esclusi dal regime dell'Accordo	—	Prodotti agricoli trasformati, ad esclusione di quelli contemplati al precedente punto b)	Sugero e lavori di sughero	— Prodotti agricoli trasformati (Elenco A dell'allegato I dell'Accordo) — Prodotti contemplati dall'elenco B dell'allegato I dell'Accordo	— Prodotti agricoli trasformati (Elenco A dell'allegato I dell'Accordo) — Prodotti contemplati dall'elenco B dell'allegato I dell'Accordo
d) Prodotti sottoposti a contingenti tariffari	—	— Filati di cotone (55.05) = 300 tonnellate al 75 % — Altri tessuti di cotone (55.09) = 1.000 tonnellate al 75 % — Prodotti petroliferi raffinati = 200.000 tonnellate al 100 %	—	— Altri tessuti di cotone = 1.800 tonnellate — Prodotti petroliferi raffinati = 1.200.000 tonnellate	Altri tessuti di cotone = 300 tonnellate

⁽¹⁾ Prodotti « industriali » = Prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato di Roma.⁽²⁾ Regime risultante dal protocollo addizionale dell'Accordo di Ankara (firmato il 23 novembre 1970).⁽³⁾ Dall'entrata in vigore degli accordi.⁽⁴⁾ Tasso di riduzione finale.

II. Settore agricolo

	Grecia	Turchia	Marocco	Tunisia	Spagna	Israele
Arance	100 %	40 %	80 %	80 %	40 %	40 %
Mandarini/ Clementine	100 %	50 %	80 %	80 %	40 %	40 %
Limoni	100 %	50 %	80 %	80 %	40 %	40 %
Pompelmi	100 %	—	—	—	—	40 %
Olio d'oliva	Prelievo calcolato sul prezzo interno + abbattimento di 0,50 u.c./100 kg del prelievo	Riduzione di 4,5 u.c./100 kg del prelievo + 0,5 u.c./100 kg	Riduzione di 5 u.c./100 kg + 0,5 u.c./100 kg	Riduzione di 5 u.c./100 kg + 0,5 u.c./100 kg	Riduzione di 4 u.c./100 kg + 0,5 u.c./100 kg	—
Olio d'oliva raffinato	Franchigia dell'elemento fisso	—	Franchigia dell'elemento fisso	Franchigia dell'elemento fisso	—	—
Tabacchi grezzi	100 %	100 %	—	—	—	—
Grano duro	—	Riduzione prelievo di 0,50 u.c./tonnellata	Riduzione prelievo di 0,50 u.c./tonnellata	—	—	—
Vini	Regime risultante dal protocollo n. 14	Riduzione che deve essere fissata dal Consiglio d'associazione	—	—	Regime da fissare prossimamente per taluni vini di qualità, Xérès, Malaga	—
Uve secche	100 %	100 %	—	—	100 % in un contingente di 1.700 tonnellate	—
Fichi secchi	100 %	70 %	—	—	30 % in un contingente di 200 tonnellate	—
Nocciole	100 %	37,5 %	—	—	—	—
Conserven di frutta e legumi	100 %	50 % per talune conserve di legumi con o senza aceto 50 % per conserve	50 % per talune conserve di legumi con o senza aceto 50 % per talune conserve di frutta senza zucchero 100 % per conserve di capperi e olive	—	50 % per talune conserve di legumi con o senza aceto e per le conserve di olive e capperi	40 % per le conserve di pompelmo

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 355/70

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(18 novembre 1970)

Oggetto : Informazione della gioventù

Nel discorso pronunciato il 16 settembre u.s. sulle prospettive del trattato concluso il 12 agosto 1970 fra l'URSS e la Germania federale, il signor Walter Scheel, ministro degli affari esteri della Repubblica federale di Germania, aveva in particolare sottolineato l'importanza dell'informazione della gioventù.

Egli aveva testualmente affermato : « Speriamo di poter elaborare al più presto delle direttive che rendano possibile una più stretta e più concreta collaborazione della gioventù alla nostra opera di unificazione. » ⁽¹⁾

Può dire il Consiglio quali misure intenda intraprendere, di concerto con la Commissione, per garantire questa collaborazione così necessaria della gioventù all'opera di unificazione della Comunità economica europea ?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 128 del settembre 1970, pag. 79.

Risposta

(26 gennaio 1971)

Facendo seguito al punto 16 del comunicato adottato dai capi di Stato e di governo riuniti all'Aia il 1° e il 2 dicembre 1969 ⁽¹⁾, il Consiglio ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di convocare un gruppo ad hoc di alti funzionari competenti per le questioni che riguardano la gioventù, al fine di esaminare l'insieme dei documenti indirizzati al Consiglio in proposito.

La Commissione partecipa attivamente ai lavori di tale gruppo.

Questo esame è attualmente in corso ; il Consiglio, di conseguenza, non è ancora in grado di indicare all'onorevole parlamentare le misure che potranno essere prese per far seguito al punto 16 sopra indicato. Il Consiglio non mancherà di informare il Parlamento europeo degli accordi che verranno presi in questo campo.

⁽¹⁾ Tale punto 16 è formulato come segue :

« Tutte le azioni che in questa occasione sono state decise per l'edificazione e l'espansione europea avranno un più sicuro avvenire se ad esse verrà strettamente associata la gioventù : i governi hanno fatto propria questa esigenza e le Comunità prenderanno al riguardo gli opportuni provvedimenti. »

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 359/70

dell'on. Hougardy

alla Commissione delle Comunità europee

(27 novembre 1970)

Oggetto : Frodi finanziarie nella Comunità

Tenuto conto della psicosi della frode che si è diffusa nell'opinione pubblica in seguito a truffe spettacolari che si deplorano, in diversi settori, a livello europeo, si chiede alla Commissione se è al corrente della frode, perpetrata da due finanzieri olandesi nei confronti dell'*Institut belgo-luxembourgeois du change* (Istituto belga-lussemburghese di cambio) il quale aveva messo a loro disposizione 80 milioni di dollari, al cambio ufficiale, che hanno permesso loro di realizzare, al mercato libero, un beneficio netto di 250 milioni di franchi belgi ?

In caso affermativo, quali misure conta prendere la Commissione — in particolare nel settore dell'informazione bancaria e del controllo — per combattere simili truffe che rischiano di ripetersi via via che l'integrazione europea progredisce e di mettere in grave pericolo la stabilità delle monete europee ?

Poichè l'estradizione per reati commessi in materia finanziaria non è possibile, in quale maniera possono essere perseguiti gli autori di frodi compiute in un paese comunitario di cui non sono cittadini ?

Risposta

(27 gennaio 1971)

1. Le informazioni di cui dispone la Commissione circa i fatti menzionati dall'onorevole parlamentare sono quelle già parse sulla stampa.

2. In materia di regolamentazione e dei cambi, il ruolo della Commissione è, sostanzialmente, quello di assicurare che le disposizioni adottate negli Stati membri siano conformi alle regole emanate dalla Comunità e di promuovere le procedure previste in caso di constatata infrazione. Il controllo dell'osservanza della regolamentazione in tale materia rientra nella competenza delle autorità nazionali.

3. L'operazione ricordata dall'onorevole parlamentare è stata resa possibile dall'esistenza di un duplice mercato valutario in Belgio e dal manifestarsi di un divario di corsi fra questi mercati in un periodo di tensione monetaria internazionale.

Ora, le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali non vietano l'esistenza del

mercato libero belga per talune operazioni, ma a condizione che il Belgio faccia il possibile affinché i corsi su questo mercato non presentino divari considerevoli e duraturi rispetto a quelli praticati per le transazioni correnti.

4. Un'azione penale contro gli autori di frodi commesse in un paese delle Comunità diverso da quello di cui essi sono cittadini, che non sia possibile in virtù delle disposizioni vigenti negli Stati membri, potrebbe essere promessa sempre in caso di infrazioni al diritto comunitario o alle relative disposizioni di attuazione nazionali, se gli Stati membri adottassero il progetto di una convenzione su tale materia.

I lavori iniziati per l'elaborazione di una tale convenzione sono stati, purtroppo, sospesi nel 1966, dato che non tutti gli Stati membri erano convinti della sua necessità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 367/70**dell'on. Vredeling****alla Commissione delle Comunità europee***(27 novembre 1970)*

Oggetto : Applicazione delle decisioni adottate al Congresso dell'unione postale universale di Tokio

Può comunicare la Commissione quali problemi pone per la Comunità l'applicazione delle decisioni adottate al Congresso dell'unione postale universale di Tokio ⁽¹⁾ ?

⁽¹⁾ Cfr. « Bollettino delle Comunità europee » di settembre/ottobre 1970, pag. 51.

Risposta*(27 gennaio 1971)*

Gli atti dell'Unione politica universale contengono disposizioni facoltative sia in materia di condizioni per l'accettazione ed il trattamento delle spedizioni, sia in materia di tariffe. L'applicazione non coordinata di tali disposizioni da parte degli Stati membri rischia di ampliare il divario esistente in proposito fra le legislazioni. Il problema che si pone alle Comunità è quindi di ottenere la maggiore uniformità possibile nell'applicazione di tali disposizioni da parte di tutti gli Stati membri.

Circa 75 paragrafi della convenzione, del protocollo finale e del regolamento d'applicazione adottati in occasione del congresso di Tokio, nel 1969, prevedono disposizioni facoltative del genere. Appare quindi difficile fornirne un elenco completo ma, a titolo di esempio, si possono citare le seguenti disposizioni per la loro particolare importanza nei riguardi del traffico intracomunitario :

- articolo 17, paragrafo 1, della convenzione : scaglione facoltativo di 50 g per lettere e stampati ;
- articolo 17, paragrafo 8, della convenzione : facoltà di concedere una riduzione fino al 50 % per giornali e periodici ;
- articolo 56, paragrafo 3, della convenzione : facoltà di non imporre alcuna soprattassa di trasporto aereo ;
- articolo III, paragrafo 1, del protocollo finale : facoltà di aumentare le tariffe di base del 60 % al massimo o di ridurle del 30 % al massimo ;
- articolo 121, paragrafo 4, del regolamento di applicazione : accettazione dei giornali e dei periodici in involucro di plastica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 378/70**dell'on. Seefeld****alla Commissione delle Comunità europee***(4 dicembre 1970)*

Oggetto : Introduzione di una patente di guida uniforme

Ha iniziato la Commissione dei lavori preparatori per l'introduzione di una patente di guida europea uniforme, e in caso affermativo, quando si può prevedere che siffatta patente di guida sarà introdotta nei paesi della Comunità ?

Risposta*(27 gennaio 1971)*

L'azione d'insieme che la Commissione si propone d'intraprendere per migliorare la sicurezza stradale — e che intende illustrare prossimamente alla commissione per i trasporti del Parlamento europeo — comprende, fra l'altro, l'armonizzazione delle condizioni per il rilascio ed il ritiro della patente di guida nonché il reciproco riconoscimento tra Stati membri delle patenti di guida nazionali.

L'applicazione di tali misure attuerà, in pratica, gli obiettivi di uniformazione auspicati dall'onorevole parlamentare e faciliterà, in un secondo tempo, l'adozione di una patente di guida unica per l'insieme della Comunità.

I lavori preparatori per l'elaborazione di una proposta di misura comunitaria nel senso suindicato sono già cominciati. La proposta della Commissione sarà presentata al Consiglio nel 1971.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 379/70**dell'on. Seefeld****alla Commissione delle Comunità europee***(4 dicembre 1970)*

Oggetto : Le cosiddette « clausole per gli stranieri » negli statuti delle associazioni sportive

Negli statuti delle associazioni sportive nazionali, ad esempio nel settore del gioco del calcio, esistono le cosiddette « clausole per gli stranieri », in virtù delle quali i circoli sportivi non possono assumere più di due giocatori « stranieri » per le competizioni.

1. Ritiene anche la Commissione che tali clausole sono una discriminazione in contrasto con il fatto che, per motivi professionali e di altro genere, un numero sempre maggiore di persone tende a trasferirsi in paesi diversi da quello d'origine ?

2. Ritiene la Commissione questa clausola restrittiva compatibile con lo spirito del trattato CEE, che mira ad eliminare ogni discriminazione dei cittadini delle Comunità europee basata sulla nazionalità ?

3. A parere della Commissione, è possibile procedere contro le discriminazioni di cittadini basate sulla nazionalità anche quando ne siano responsabili non già enti governativi, bensì organizzazioni private ?

Risposta*(27 gennaio 1971)*

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole parlamentare, quello cioè degli statuti di talune federazioni sportive ed in particolare di quelle calcistiche, che contengono clausole le quali obbligano le associazioni sportive a limitare il numero di giocatori stranieri autorizzati a partecipare alle competizioni ufficiali, la Commissione ritiene di poter formulare le seguenti osservazioni :

1 e 2. L'applicazione di tali limitazioni rappresenta, per la loro stessa natura, discriminazione fra i cittadini propri e quelli stranieri. Tuttavia, per sapere se tali limitazioni applicate ai cittadini di origine comunitaria costituiscano discriminazioni nel senso del diritto comunitario, occorre vedere qual'è il campo di applicazione materiale e personale delle norme dettate dal diritto comunitario.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione materiale, occorre distinguere fra ciò che è attività detta ricreativa avente scopo economico e quella che tale non è. Quest'ultima non è contemplata dal diritto comunitario; quanto al campo di applicazione personale, il diritto comunitario riguarda sia i salariati (art. 48, par. 2, del trattato CEE), sia i non salariati (art. 52 del trattato CEE). Così, quando l'attività sportiva in questione ha per oggetto uno scopo economico, la qualità di salariato o di non salariato di chi pratica l'attività stessa non ha rilevanza.

Occorre tuttavia tener presente che, se in applicazione dell'articolo 48 è stato già adottato un regolamento concernente tutte le attività salariate (regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio ⁽¹⁾),

(1) GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

altrettanto non può dirsi per le attività in questione da liberalizzare ai sensi dell'articolo 52, per le quali la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio, il quale non si è ancora pronunciato al riguardo.

3. La risposta a tale quesito è affermativa. Una volta resosi applicabile, il diritto comunitario conferisce infatti alla Commissione i mezzi d'intervento contro tali discriminazioni, siano esse imputabili allo Stato o ad un privato.

È da tener presente inoltre che i privati hanno facoltà di avvalersi, davanti i tribunali, da un lato, delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 e, dall'altro, nel campo di applicazione del trattato, dell'articolo 7 di quest'ultimo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 380/70

dell'on. Vredeling

alla Commissione delle Comunità europee

(7 dicembre 1970)

Oggetto : Simbolo di una moneta europea

1. Risponde a verità che la Commissione ha recentemente preannunciato che la CECA emetterà tra breve un prestito pubblico in una unità monetaria europea simbolizzata con una lettera E maiuscola attraversata da una riga verticale ?
2. In base a quale decisione delle istituzioni (o di una istituzione) delle Comunità europee si vuole simboleggiare in tal modo una moneta europea e quale significato riveste questo fatto sul piano pratico e giuridico ?

Risposta

(27 gennaio 1971)

1. Risponde a verità che la CECA ha emesso un prestito all'8 %, 1970 — 1985, di 50 milioni di unità monetarie europee. L'unità monetaria europea utilizzata per detto prestito è un'unità di conto simbolizzata dalla sigla $\mathcal{E}$, il cui valore è invariabilmente fissato in :

3,66	DM della Repubblica federale di Germania, o
50,—	Franchi belgi, o
5,55419	Franchi francesi, o
625,—	Lire italiane, o
50,—	Franchi lussemburghesi, o
3,62	Fiorini olandesi

a scelta del portatore.

2. La Commissione delle Comunità europee ha deciso di emettere il prestito in questione, di cui ha stabilito le caratteristiche, in base alle norme del trattato che istituisce la CEEA. Ha ritenuto in questa occasione opportuno conferire alla nuova unità di conto un carattere proprio rispetto alle unità di conto già sul mercato e, sotto questo profilo, la sigla Ecu presenta taluni vantaggi d'ordine pratico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 408/70

dell'on. Adams

alla Commissione delle Comunità europee

(21 dicembre 1970)

Oggetto: Ostacoli alle esportazioni tedesche in Italia

1. È vero che

- a) il controllo dei prodotti tedeschi destinati all'Italia da parte delle dogane italiane è estremamente lento, e che a taluni valichi di frontiera esso prende da due a otto giorni,
- b) merci facilmente deperibili vengono trattate più celermente solo in casi eccezionali,
- c) taluni uffici doganali italiani richiedono due settimane per procedere al prelevamento di campioni,
- d) le analisi durano almeno dieci giorni e spesso varie settimane,
- e) all'atto dell'importazione di formaggi tedeschi in Italia vengono richiesti certificati delle autorità sanitarie tedesche attestanti che il latte utilizzato per i formaggi non è stato trattato con estrogeni, benché sia noto che tale trattamento è vietato in Germania e che pertanto le autorità sanitarie tedesche si rifiutano di rilasciare i certificati in questione,
- f) l'importazione di prodotti dietetici è soggetta ad una speciale licenza, che in genere viene concessa 14 mesi dopo la presentazione della domanda,
- g) vengono richiesti elevati diritti di magazzinaggio per le licenze ebdomadarie delle merci presso le dogane italiane,
- h) vengono percepiti pesanti diritti per lo svolgimento delle pratiche fuori del normale orario d'ufficio,

i) vengono introdotte con brevissimo preavviso nuove norme in materia di condizionamento dei prodotti, di modo che gli esportatori tedeschi dispongono di brevi termini per adattarsi a tali norme,

k) vengono spesso sollevati ostacoli burocratici all'importazione di conserve di frutta e di verdura ?

2. Qualora essa confermi interamente o parzialmente gli ostacoli enumerati alla prima domanda, può la Commissione europea dire in quale misura queste pratiche siano contrarie al diritto comunitario vigente ed in quali casi, ed eventualmente con quale risultato, essa abbia applicato la procedura prevista all'articolo 169 del trattato CEE ?

3. Può la Commissione comunicare eventualmente le ragioni che l'hanno indotta in taluni casi a rinunciare all'applicazione di tale procedura, benché sussista un'infrazione al diritto comunitario ?

4. Intende la Commissione affermare in ogni caso che gli ostacoli ricordati sono in palese contraddizione con la creazione di condizioni di mercato interno, quale obiettivo dichiarato dalla Comunità che avrebbe dovuto essere raggiunto già al termine del periodo transitorio ?

5. È la Commissione disposta, circa sei mesi dopo la risposta alla presente interrogazione scritta, a comunicare in una risposta complementare se ed in quale misura l'Italia abbia rimosso gli ostacoli alla libera circolazione delle merci ?

Risposta

(28 gennaio 1971)

I problemi sollevati dall'onorevole parlamentare sono attualmente oggetto di un esame approfondito. La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare del risultato del suddetto esame.

CONSIGLIO E COMMISSIONE

Missioni di paesi terzi

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Chaidir Anwar Sani che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica di Indonesia presso la Comunità economica europea (CEE), a datare dal 1° febbraio 1971.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore James C. Langley che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione del Canada presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA), a datare dal 1° febbraio 1971.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Messaoud Ait Chaalal che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica algerina democratica e popolare presso la Comunità economica europea (CEE), a datare dal 1° febbraio 1971.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

Il Presidente del Consiglio e il Presidente della Commissione delle Comunità europee hanno ricevuto S.E. l'ambasciatore Nejib Bouziri che ha presentato loro le credenziali che lo accreditano in qualità di capo della missione della Repubblica tunisina presso le Comunità europee (CEE, CECA, CEEA), a datare dal 1° febbraio 1971.

In questa occasione il nuovo capo della missione ha presentato le lettere di richiamo del suo predecessore.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Atto aggiuntivo alla gara n. 931

La gara n. 931

indetta dalla Repubblica del Mali (Service du crédit agricole et de l'équipement rural de la Banque de développement du Mali — SCAER) e pubblicata nel n. C 2 della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 9 gennaio 1971, concernente la fornitura di concimi e di insetticidi per la coltura del cotone nell'ambito di un intervento a favore della produzione nella Repubblica del Mali,

è da completarsi come segue (complementi in corsivo) :

.....

PARTE A

CLAUSOLE PARTICOLARI

I. Oggetto :

Richiesta di offerte per fornitura — in quattro lotti — dei seguenti prodotti :

lotto n. 1 :

6.000 tonn. di fosfato d'ammonio del titolo di circa 18.47.0 di N.P.K. ;

lotto n. 2 :

3.000 tonn. di solfato d'ammonio del titolo di circa 20 % di azoto (N).

Variante

Gli offerenti potranno, in variante ed in sostituzione dell'insieme dei lotti n. 1 e n. 2, un concime composto o complesso il quale dopo spandimento su 60.000 ettari dovrà raggiungere, per ettaro, l'equilibrio seguente :

28,5 N 47 P 12 S, con una tolleranza di $\pm 5\%$ per elemento.

Il confezionamento di detto concime dovrà essere effettuato in sacchi da 80 kg al massimo, contenenti una semi-dose-ettaro. L'azoto facente parte della composizione del concime dovrà essere di origine ammoniacale o ureica, escluso quello di origine nitrica.

Lotto n. 3 :

V. Imballaggio-contrassegno :

Inserire dopo « Imballaggi — lotti nn. 1 e 2 — concimi »

Concime-variante

Il concime è da consegnarsi in sacchi in plastica tessuti (polipropilene) rivestiti in polietilene o prodotto simile. I sacchi dovranno essere tarati al massimo ad 80 kg netti.

.....

Dopo «contrassegno per il lotto n. 2 » : inserire :

Concime-variante :

engrais pour coton

année 1971

Poids net kg

(indicazioni indelebili da stamparsi in caratteri verdi)

.....

XIV. Calcolo dei prezzi :

L'offerta di prezzi per il concime-variante è da computarsi e da presentarsi nello stesso modo che per i concimi dei lotti nn. 1 e 2, cioè con sei prezzi (unitari e globali) distinti.

.....

XV. Presentazione delle offerte :

.....

4. Il 5 marzo 1971.

.....

XVI. Apertura delle offerte :

A Bruxelles, l'8 marzo 1971.

.....

Tutte le altre indicazioni restano invariate.

GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ

Parte prima

Industrie dell'acciaio

Relazione sull'inchiesta 1970

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1970 sono stati pubblicati col titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Parte prima — Industrie dell'acciaio — Relazione sull'inchiesta 1970 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche e sono illustrati da numerosi grafici e diagrammi.

L'opuscolo, di 79 pagine, è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come pure in inglese.

I dati concernenti l'industria carbonifera saranno pubblicati successivamente.

Prezzo di vendita : Lit. 2500 ; FB 200 ; FF 22,50 ; DM 14,65 ; Fl. 14,50.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

